

2

Numero 7305 del repertorio Numero 1281 di raccolta

Contratto di appalto tra la Cooperativa Edilizia
"Risorgimento" con sede in Ceglie Messapico e
la ditta Giovane Pietro di Villa Castelli, per
la costruzione di abitazioni in applicazione
della legge 14 febbraio 1963, 60.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettanta, il giorno ventiquat-
tro del mese di febbraio, in Ceglie Messapico, al Corso
Garibaldi n. 62.

Innanzi a me dottor Pasquale Spadaccio, Notaio in
Ceglie Messapico, con lo studio al corso Garibaldi
n. 62, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Ri-
uniti di Lecce e Brindisi

Sono personalmente comparsi

da una parte: il ragioniere BELLANOVA GIUSEPPE, impie-
gato nato a Ceglie Messapico il ventotto marzo mille-
novecentotrenta ed ivi domiciliato alla via S. Vito 8,
il quale interviene e stipula nella sua qualità
di Presidente e legale rappresentante della Società
Cooperativa Edilizia "Risorgimento" a responsabilità
limitata, con sede in Ceglie Messapico, a questo atto
autorizzato, in particolare, dalla stessa assemblea
dei soci come da verbale in data 23 febbraio 1970
e che, in estratto autentico per me Notaio, si allega



Notario Pasquale Spadaccio

al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

ed all'altra: il signor GIOVANE PIETRO, nato a Villa

Castelli il ventinove novembre millenovecentoventisette

ed ivi residente in piazza della Repubblica n. 10, in
prenditore.

I detti comparenti, della cui identità personale io
Notaio sono certo, d'accordo tra loro e col mio consenso
rinunziano all'assistenza dei testimoni, quindi, pre-
mettono;

- che la Società Cooperativa Edilizia "Risorgimento"
con sede in Cagliari, assiepico, nell'intento di realizza-
re il suo scopo sociale, fece a suo tempo, acquisto
del suolo in questo abitato alla via Umberto I,
avente la superficie di mq. 1066, giusta atto per me
Notaio in data 9 novembre 1968, registrato in Cagliari
il 20 detti al n. 1839;

- che, in applicazione della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, a seguito di sua domanda, la detta Cooperativa
è stata ammessa a beneficiare del finanziamento da
parte della Gescal (Gestione Case per lavoratori)
di Trindisi, giusta atto per me Notaio in data 17
novembre 1969, registrato in Cagliari il 25 detti al n. 1789,
Vol. 140, Mod. I;

- che la Cooperativa, dichiarata dalla Gescal stazione

appaltante, ha proceduto nei termini di legge alla gara di appalto dei lavori di costruzione del fabbricato sociale ad uso abitazione, rimandando aggiudicataria la ditta Giovane Pietro, come da verbale autenticato da me Notaio in data 11 febbraio 1970, registrato in Ostuni il 14 detti al n. 338;

che la ditta Giovane Pietro, aggiudicataria dei lavori col ribasso d'asta dello 0.05% sull'importo dello appalto a base d'asta di lire cinquantaseimilioni-trecentocinquantaquattromilasettecentoquarantuno (L. 56.354.741), ha accettato di assumere l'appalto medesimo e nel contempo accetta tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale di appalto e le norme contenute nel Nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;

- che la ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali costituisce la cauzione definitiva dovuta in lire duemilioniettoctomila (L. 2.800.000) pari ad $1/20$ arrotondato del prezzo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, mediante fidejussione prestata dall'Istituto Bancario Italiano, sede di Torino, autenticata nelle firme dei rispettivi Vice Direttore sig. Cassano Leonardo e Procuratore signor Camasso Giancarlo, dal Notaio Sbar

rato Giuseppe di Settimo Torinese in data 13 febbraio 1970, registrato a Torino il 14 detti al n. 4544, atti Privati, e, perciò, il rabasso d'asta viene aumentato di 0.20%, portandolo così allo 0.25% (zero virgola venticinque per cento).

Tutto quanto sopra premesso, le parti costituite stipulano quanto appresso;

Art. 1) La narrativa che precede è parte integrante del contratto in oggetto, nel quale la Cooperativa Edilizia "Risorgimento" con sede in Ceglie Messapico, sarà denominata per brevità "Cooperativa" e la ditta Giovane Pietro appaltatrice dei lavori "Impresa".

Art. 2) Il rag. Bellanova Giuseppe, nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Edilizia "Risorgimento", concede in appalto all'impresa Giovane Pietro, che accetta, l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio sociale sul suolo di proprietà della Cooperativa, in Ceglie ^Messapico alla via Umberto comprendente nove appartamenti con le caratteristiche di abitazioni a tipo economico e popolare, giusta progetto redatto dall'ingegnere Giovanni Peretto di Taranto e con l'osservanza di tutte le norme stabilite nel capitolato speciale reggente l'appalto del quale fanno parte integrante l'elenco dei prezzi unitari e che debitamente firmato a norma di legge

in margine ad ogni foglio e in calce all'ultimo foglio viene allegato al presente atto sotto la lettera B) e, in conformità a numero otto tavole contenenti i grafici di progetto e che, previamente esaminate dalle parti, approvate e sottoscritte dalle stesse e da me Notaio, vengono allegate al presente atto sotto le lettere C-D-E-F-G-H-I-L-

Art.3) L'importo complessivo dell'appalto al netto dell'offerta di ribasso dello 0.25% è di lire cinquantaseimilioniduecentotredicimilaottocentocinquantaquattro (L.56.213.854), somma che viene accettata dalle parti contraenti.

Art.4) In virtù dell'art.99 u.c. del regolamento di contabilità dello Stato approvato con RD.23 maggio 1924, n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con RD.16 luglio 1962, n.1073.

Col presente contratto si intendono inoltre, richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla



Notario Esposito Esposito

osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

Art.5) Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusto quanto dispone il capitolato speciale di appalto.

Nessun interesse potrà essere richiesto alla cooperativa per eventuale ritardo nei pagamenti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

Art.6) Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modi di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri degli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'alligato capitolato speciale, e per quanto in detto capitolato non considerato, al regolamento generale per la contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato generale per gli appalti

delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.7) L'impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati; salvo la facoltà della Cooperativa appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.8) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura



Uscito Registro G. 10/10/1933

industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art.9) L'impresa è responsabile, in rapporto alla Cooperativa appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Cooperativa appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese;

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Art.10) In caso di inottemperanza agli obblighi innanzi precisati, accertate dalla Cooperativa appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, La cooperativa appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può apporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento danni.

Art. 11) Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apposta dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1953 n. 936, art. 2 a norma dell'art. 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1965 n. 2248, l'impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutto o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso della Cooperativa, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

Art.12) Per gli effetti del presente contratto l'im-
presa aggiudicataria elegge il proprio domicilio
speciale in Villa castelli, via Repubblica n.10.

Art.13) Sono a carico dell'appaltatore oltre alle
spese relative e dipendenti del presente atto anche
l'I.G.F. senza diritto di rivalsa a qualsiasi titolo
corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se
stabilite o accresciute posteriormente alla stipula-
zione del presente contratto e tutte le altre impo-
ste e tasse sia ordinarie che straordinarie, vigenti
e future, salvo l'essenzi ed agevolazioni fiscali
previste ed accordate dalla legge 14 febbraio 1963,
n.60 e 11 ottobre 1963 n.1471 ed altre leggi speci-
fiche ed in vigore e da emanarsi che la ditta ap-
paltante espressamente invoca in suo favore?

Art.14) E' altresì a carico dell'appaltatore, senza
diritto di rivalsa il contributo di lire una a mille
dovuta alla Cassa nazionale di Previdenza per Inge-
gnieri ed Architetti sia al'ammontare netto dell'im-
porto contrattuale che sugli importi che dovessero
essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione
dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelle che
formano oggetto del presente contratto (atti aggiun-
tivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare
di eventuali riserve accolte e per revisioni di prezzi?

Art.15) Il presente contratto acquisterà efficacia tra le parti dopo l'approvazione dell'istituto Autonomo delle Case Popolari di Brindisi.

Art.16) Le parti dichiarano di voler avvalersi innanzitutto di tutte le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art.33 della legge 14 febbraio 1963, n.60 e, per tanto, il presente contratto è esente da tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa; e, in linea subordinata le parti stesse chiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sull'edilizia popolare ed economica, nonché quelle previste dalla legge 2 luglio 1949 n.408 e sue successive proroghe e modifiche.

Art.17) Le parti espressamente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati di cui dichiarano di aver preso visione in precedenza.

Questo atto che io Notaio ho personalmente diretto nella sua compilazione integrale e che consta di tre fogli non bollati con pagine undici e parte della presente scritta di mia mano, è stato da me letto ai comparenti i quali, interrogati, dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà e lo firmano in calce ed a margine con me Notaio.

F.to Giuseppe Bellanova, Giovane Pietro, Notaio Pa-

eguale Spadaccio.

Allegato A) al 7305 di repertorio. Estratto autentico.

Verbale n. 12 dell'assemblea Ordinaria dei Soci della
Cooperativa edilizia a.r.l. (Risorgimento) con sede
in Ceglie Messapico.

L'anno millenovecentosettanta addì 23.2.1970, alla
ora 18,30 si è riunita l'assemblea dei Soci della
Cooperativa "Risorgimento" sotto la presidenza del
Rag. Giuseppe Bellanova, funge da segretario il socio
ins. Salerno Raffaele.

Il Presidente informa i soci che, in seguito alla gara
di appalto esperimentata in data 11 c.m. è stata aggiudicata all'impresa Giovane Pietro da Villa Castelli con il
con il ribasso d'asta dello 0,05% (zero, zero cinque per
cento).

L'assemblea preso atto di quanto comunicato dal Presidente, dà mandato allo stesso di stipulare con
la ditta aggiudicataria il contratto di appalto
secondo le norme stabilite dalla GESCAL.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto
e approvato viene letto e sottoscritto.

Il segretario f.to Salerno Raffaele.

Il Presidente f.to Giuseppe Bellanova. I Soci: Salerno Raffaele, Argentiero Cataldo, Caliendo Anna n. Pugliese, Caliendo Annunziata n. Indiveri, Locorotondo

Anna n.D'Agostino,Gasparro Imelda n.Cavallo,Giovenna
Scatigna,Mastro Cosimo.

Numero 7304 del repertorio. Estratto da libro di
Commercio, Repubblica Italiana.

Certifico, io sottoscritto dottor Pasquale Spadaccio
Notaio in Ceglie Messapico, iscritto nel ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Lecce Brindisi, lapre-
sente copia in conformità dell'originale verbale
assistente alla pagina 26 del libro verbali delle
Assemblee dei Soci della Società Cooperativa Edilizia
"Risorgimento" a.r.l. con sede in Ceglie Messapico
libro numerato e vidimato a norma di legge e rego-
larmente tenuto.

Ceglie Messapico, 24 febbraio 1970.

F.to Notaio Pasquale Spadaccio.

Postilla: 1) Si aggiunge "tempo utile per l'ultimazione
dei lavori". Si approva una postilla.

Registrato in Ostuni il 26 febbraio 1970, al n. 287,

Vol. 140, Mod. I. Il Procuratore f.to Giannaccari.

Copia conforme all'originale, in tre fogli non bollati
muniti delle prescritte firme, ed all'allegato A)
nei miei rogiti, che rilascio per uso consentito.

Ceglie Messapico, 26 febbraio 1970

Notaio Pasquale Spadaccio

